R.G. n. 426-1/2026

TRIBUNALE DI VICENZA

SEZIONE PRIMA

Nel procedimento promosso da:

MICHELE

GIORGIA

Attori

contro

MATRIX SPV S.R.L.

Convenuto

Il Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2026,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che - in opposizione al precetto loro notificato per € 80.802,48 - Michele e Giorgia hanno preliminarmente richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 624 c.p.c.;

ritenuto di dover riqualificare tale istanza ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;

ritenuto che i gravi motivi necessari per l'accoglimento dell'istanza presetta possono essere integrati, oltre che da un *periculum in mora* afferente all'esecuzione forzata del credito, anche solo da elementi concernenti il *fumus* della fondatezza dell'opposizione (Trib. Torino 7.7.2014; Trib. Salerno 7.11.2023);

rilevato che, nel caso di specie, le prove documentali offerte dall'opponente lasciano presumere la verosimile fondatezza di quantomeno uno dei motivi di contestazione del credito, sulla base di una disamina sommaria degli atti di causa e salvo ogni più approfondita valutazione delle difese di entrambe le parti, riservata al prosieguo del giudizio;

ritenuto, in particolare, che la mancata indicazione del T.A.E. in presenza di una capitalizzazione mensile degli interessi – ove sussistente e allo stato non specificamente contestata dalla società

opposta – violi l'art. 6 della Delibera C.I.C.R. 9.2.2000 e quinti l'art. 117 T.U.B., con conseguente necessità di ricalcolare il tasso di interessi applicato al rapporto di mutuo per cui è causa;

ritenuto quindi che l'istanza attorea meriti accoglimento;

rilevato tuttavia che l'art. 615 c.p.c., nello stabilire che "*Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo*", è finalizzato ad evitare che, a fronte di una seria contestazione del diritto del precettante di procedere ad esecuzione forzata, questa possa essere intrapresa arrecando al debitore le gravi conseguenze derivanti dal pignoramento o dall'esecuzione coattiva, con l'effetto che un simile risultato non può dirsi adeguatamente perseguito dal rimedio della sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo su cui si fonda l'atto di precetto;

rilevato infatti che l'efficacia esecutiva è una caratteristica intrinseca del titolo, in quanto correlata, in caso di titoli giurisdizionali, a determinate vicende processuali (quali il passaggio in giudicato della sentenza o la sua provvisoria esecutività *ex lege*, oppure la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo o la sua mancata opposizione nel termine di legge) ovvero, in caso di titoli stragiudiziali, al possesso di determinati requisiti formali (come nel caso dell'atto ricevuto da notaio);

ritenuto che, se la sospensione di cui all'art. 615 c.p.c. riguardasse i titoli esecutivi giurisdizionali, per i quali sono previste specifiche ipotesi di sospensiva, si ammetterebbero, con un'evidente distorsione del sistema, provvedimenti del giudice dell'opposizione all'esecuzione che si sovrappongano o che addirittura entrano in conflitto con quelli emessi dal giudice della cognizione (come avverrebbe nel caso in cui il giudice di appello rigettasse l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e il giudice dell'opposizione, andando di contrario avviso, accogliesse quella di analogo tenore ai sensi dell'art. 615 c.p.c. appunto);

rilevato poi che l'efficacia esecutiva del titolo non si identifica *tout court* con la facoltà per il soggetto interessato di procedere ad esecuzione forzata (ad esempio, si rammenti che una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una data somma conserva efficacia esecutiva anche se il debitore ha già corrisposto quanto dovuto), cosicchè si conferma la diversità di piani giuridici in cui si esplica l'istanza di sospensione in questa sede svolta rispetto agli interessi effettivi del richiedente;

ritenuto pertanto che, per poter attribuire all'art. 615, c. 1, c.p.c. un significato coerente con la sua *ratio*, è giocoforza interpretarla come divieto di intraprendere un'esecuzione forzata sulla base del

precetto impugnato, nei termini di una inibitoria i cui effetti devono ritenersi circoscritti all'atto oggetto dell'opposizione e al periodo temporale di pendenza del giudizio di opposizione;

ritenuto dunque che tale statuizione debba essere adottata nel caso di specie;

P.Q.M.

visto l'art. 615 c.p.c.,

inibisce allo stato a Matrix SPV s.r.l. di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti sulla base del precetto a questi notificato.

Si comunichi.

Vicenza, 29/10/2026

Il Giudice

Dott.ssa Aglaia Gandolfo